Omicidio LIMA

37537/03

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

UDIENZA PUBBLICA

DEL 13/06/2003

SENTENZA
N. 661/03

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

Dott. FAZZIOLI EDOARDO	PRESIDENTE	
1.Dott.SILVESTRI GIOVANNI	CONSIGLIERE	REGISTRO GENERALE
2.Dott.RIGGIO GIANFRANCO	"	N. 044548/2002
3.Dott.GIORDANO UMBERTO	"	
4.Dott.URBAN GIANCARLO	"	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA ~~/ ORDINANZA~~

sul ricorso proposto da :

1) GRAVIANO GIUSEPPE	N. IL	30/09/1963
2) AGLIERI PIETRO	N. IL	09/06/1959
3) BUSCEMI SALVATORE	N. IL	28/05/1938
4) CUSIMANO GIOVANNI	N. IL	09/06/1959
5) FARINELLA GIUSEPPE	N. IL	24/12/1925
6) SPERA BENEDETTO	N. IL	01/07/1934
7) SCALICI SIMONE	N. IL	24/10/1947
8) BIONDO SALVATORE	N. IL	28/02/1955

avverso SENTENZA del 10/05/2002

CORTE ASSISE APPELLO di PALERMO

visti gli atti, la sentenza ed il procedimento

udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere

dott. Giovanni Silvestri;

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE PENALI
Richiesta copia studio
dal Sig ASW-KRONOS
per diritti € 6,20
il 3/10/03
IL CANCELLIERE

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE PENALI
Richiesta copia studio
dal Sig ANSA
per diritti € 6,20
il 3/10/03
IL CANCELLIERE

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE
Richiesta copia studio
dal Sig. VIANELLO
per diritti € 6,20
il - 7 OTT. 2003
IL CANCELLIERE

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE PENALI
Richiesta copia studio
dal Sig AGI
per diritti € 6,20
il 6/10/03
IL CANCELLIERE

Udito il Procuratore Generale in persona del dott. Luigi Ciampoli

che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso del Cusumano e il rigetto degli altri ricorsi;

~~Udito, per la parte civile, l'Avv.~~

Uditi i difensori Avv. Furfaro, Mazzuca, De Gregorio in sostituzione dell'avv. Severino, Vianello;

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE
Richiesta copia studio
dal Sig. REGGIANI
per diritti € 6,20
il - 9 OTT. 2003
IL CANCELLIERE

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 27.4.2001, la Corte di cassazione annullava con rinvio la decisione emessa il 29.3.2000 dalla Corte di Assise di Appello di Palermo nei confronti di Madonia Francesco, Calò Giuseppe, Graviano Giuseppe, Aglieri Pietro, Montalto Salvatore, Montalto Giuseppe, Buscemi Salvatore, Geraci Antonino, Cusimano Giovanni, Farinella Giuseppe, Spera Benedetto, La Barbera Michelangelo, Scalici Simone e Biondo Salvatore, limitatamente ai reati di omicidio dell'on. Salvo Lima, di detenzione e porto di armi e di furto e alla determinazione della pena per il reato associativo, nonché nei confronti di Bono Giuseppe in ordine al reato associativo di cui all'art. 416 bis c.p.: con la stessa sentenza, venivano rigettati, nel resto, i ricorsi dei predetti imputati, nonché i ricorsi di Riina Salvatore, Ganci Raffaele, Cancemi Salvatore, Troia Mariano Tullio, Rotolo Antonino, Palazzolo Vito e Porcelli Antonino.

Pronunciando quale giudice di rinvio, la Terza Sezione della Corte di Assise di Appello di Palermo, con sentenza del 10.5.2002, in riforma della decisione di primo grado, assolveva con la formula "per non avere commesso il fatto" Madonia Francesco, Calò Giuseppe, Montalto Salvatore, Montalto Giuseppe e Buscemi Salvatore dai reati di cui ai capi A), B) e C), Bono Giuseppe dal reato di cui al capo D) e Cusimano Giovanni dai reati di cui ai capi I), L), M): la sentenza di primo grado veniva, invece, confermata nei confronti di Graviano Giuseppe, Aglieri Pietro, Geraci Antonino, Farinella Giuseppe, Spera Benedetto, La Barbera Michelangelo, Scalici Simone e Biondo Salvatore.

La Corte di rinvio individuava preliminarmente i principi di diritto enunciati nella sentenza di annullamento, rilevando che la Corte di cassazione aveva riconosciuto corretto l'assunto dei giudici di merito per cui l'omicidio dell'on. Salvo Lima -consumato dopo l'emanazione di incisivi provvedimenti legislativi contro la mafia e la pronuncia della sentenza nel processo maxiuno- era stato il primo crimine di una linea strategica decisa al più alto livello dell'organizzazione mafiosa, seguito, dopo pochi mesi, dalle stragi di Capaci e di via D'Amelio e dall'uccisione di Ignazio Salvo, legato a Lima e, come quest'ultimo, da tempo in relazione con "cosa nostra". Per i soli imputati Riina e Ganci era stata verificata la validità del giudizio di responsabilità sulla base delle dirette e convergenti chiamate in correità dei coimputati Cancemi e Brusca, mentre nei confronti degli altri imputati il sillogismo di condanna era stato riconosciuto inficiato da vizi logici e giuridici, in quanto non era stato provato il contributo effettivo prestato da ciascuno nella deliberazione o esecuzione del reato a

norma dell'art. 110 c.p.- In particolare, la Corte di cassazione aveva osservato che, a seguito del controllo acquisito dai "corleonesi", divenuto il gruppo egemone di "cosa nostra", era indispensabile accertare se, al momento della deliberazione dell'omicidio dell'on. Lima, fosse ancora vigente la regola secondo cui i c.d. "omicidi eccellenti o strategici" dovevano essere decisi da tutti i componenti della commissione provinciale, ovvero se la decisione omicidiaria fosse riferibile soltanto alla volontà di Riina e di alcuni capi mandamento: la Corte di secondo grado aveva, invece, eluso tale specifico tema di indagine ritenendo che la responsabilità degli altri componenti la commissione provinciale potesse essere affermata non sulla base di precise risultanze processuali, ma in applicazione automatica di una regola di condotta di "cosa nostra", di cui non era stata neppure controllata la perdurante operatività, onde, ai fini della dimostrazione di un effettivo contributo concorsuale alla consumazione dell'omicidio, doveva considerarsi indispensabile non soltanto l'appartenenza all'organismo di vertice di "cosa nostra", ma anche la prova della preventiva informazione del proposito omicidiario e dell'adesione all'esecuzione del medesimo. In riferimento alla posizione di Biondo, Scalici e Cusimano, indicati come esecutori materiali dell'omicidio dell'on. Lima, la Corte di legittimità aveva pronunciato l'annullamento della condanna in ragione delle contraddizioni rilevate nei racconti dei collaboratori Ferrante e Onorato, sia reciproche, sia rispetto alle deposizioni dei testimoni oculari del fatto, sulle quali la Corte di secondo grado non aveva fornito una plausibile giustificazione.

Nel sottoporre a nuovo esame la questione relativa all'attendibilità di Onorato e di Ferrante, sulle cui dichiarazioni i giudici di appello avevano basato la responsabilità di Biondo, Scalici e Cusimano quali esecutori materiali dell'omicidio, la Corte di rinvio rilevava che l'Onorato era stato rinviato a giudizio per il solo reato associativo allorchè nel 1996, decisosi a collaborare con la giustizia, si era accusato di avere svolto il ruolo di killer nell'esecuzione dell'omicidio dell'on. Lima, pur non essendo stato acquisito a suo carico alcun concreto elemento probatorio, e aveva ricostruito in modo preciso e dettagliato le modalità di realizzazione del crimine e l'identità delle persone che vi avevano partecipato. Quindi, venivano esaminate le varie discordanze censurate nella sentenza di annullamento ed era ritenuto che esse trovassero plausibile giustificazione nell'interpretazione delle risultanze processuali, onde risultava senz'altro giustificato il giudizio di intrinseca attendibilità delle dichiarazioni dell'Onorato. Quanto alle dichiarazioni dell'altro collaborante, Ferrante Giovan Battista, la Corte di rinvio rilevava che l'espletamento dell'accertamento peritale aveva

permesso di stabilire che il Ferrante, dal suo posto di osservazione sito sulla strada verso Monte Pellegrino, era in grado di osservare quanto avveniva nei luoghi che erano stati il teatro dell'omicidio e che la valutazione positiva di attendibilità concerneva anche le telefonate intercorse, la mattina dell'omicidio, tra il Ferrante e il D'Angelo, che guidava la motocicletta usata per l'agguato. Dopo avere spiegato le ragioni delle discordanze riscontrate nelle versioni rese dai due collaboranti e avere confutato le deduzioni difensive sul punto, la Corte di rinvio eseguiva la disamina delle posizioni degli imputati indicati come esecutori materiali dell'omicidio, rilevando che dalle precise e convergenti chiamate in correità dell'Onorato e del Ferrante emergeva che Scalici Simone aveva svolto il compito di aspettare i killers e di prenderli a bordo della propria autovettura, dopo l'abbandono della motocicletta e che Biondo Salvatore, operando alle dirette dipendenze di Biondino Salvatore, aveva svolto funzioni di copertura con la propria autovettura durante l'intero iter esecutivo: per contro, la chiamata in correità nei confronti di Cusimano Giovanni effettuata dal solo Onorato, che l'aveva accusato di avere provveduto alla distruzione dei caschi, delle armi e delle pistole consegnatigli dopo l'omicidio, era rimasta priva di riscontri esterni individualizzanti, onde il Cusimano doveva essere assolto a norma dell'art. 530, comma 2, c.p.p.-

Passando ad esaminare la fase deliberativa dell'omicidio dell'on. Lima e le regole di funzionamento della commissione provinciale di "cosa nostra", la Corte di rinvio riteneva che, alla luce delle dichiarazioni di numerosi collaboratori di giustizia, e principalmente di quelle del Cancemi e del Brusca, doveva ritenersi che, anche dopo l'acquisizione dell'egemonia da parte del gruppo dei "corleonesi", all'epoca dei fatti per cui è processo era ancora vigente la regola per cui gli omicidi eccellenti o strategici dovevano essere decisi dalla commissione, essendo mutate soltanto le modalità di attuazione di tale regola, nel senso che il sistema delle riunioni plenarie era stato sostituito, per ragioni di sicurezza, da quello delle riunioni "a gruppi ristretti" o "a compartimenti stagni", tenute da Salvatore Riina: tali riunioni erano state frequenti nel periodo immediatamente antecedente e successivo all'omicidio Lima, sicchè, dimostrata l'esistenza di una deliberazione della commissione provinciale avente ad oggetto l'uccisione del Lima, il tema di indagine relativo all'accertamento del concorso nell'omicidio, postulava la dimostrazione della preventiva informazione agli altri capi mandamento, non presenti alla riunione ristretta, nonché la prova del consenso degli stessi alla perpetrazione del delitto o, quantomeno, del mancato esercizio di un utile dissenso mediante espressa manifestazione di volontà o aperta dissociazione da quanto doveva essere deliberato.

Per ciò che interessa nel presente giudizio, la Corte di rinvio procedeva all'analisi delle posizioni dei componenti della commissione provinciale di "cosa nostra" in stato di libertà al momento dell'omicidio Lima.

A) Graviano Giuseppe: capo mandamento di Brancaccio, la cui accettazione della linea stragista adottata dal gruppo dei "corleonesi" doveva considerarsi dimostrata, la sua responsabilità a titolo di concorso morale era stata affermata sulla base delle dichiarazioni di Giovanni Brusca, che avrebbe dovuto realizzare un distinto progetto per l'omicidio dell'on. Lima, da attuare nel territorio di Brancaccio, di Cancemi Salvatore, il quale aveva appreso da Riina che tutti i capi mandamento erano stati avvertiti prima dell'omicidio, e di Ferrante, secondo cui poco prima dell'omicidio Riina aveva avuto incontri con i membri della commissione, compreso il Graviano.

B) Aglieri Pietro: capo mandamento di Santa Maria di Gesù (detto anche della Guadagna), aveva condiviso la nuova linea strategica dell'associazione diretta all'eliminazione dei "rami secchi" e dei magistrati più impegnati nella lotta alla mafia; il verdetto di condanna era stato giustificato sulla base delle dichiarazioni di Cancemi, concernenti l'informazione preventiva data da Riina ai capi mandamento, e di Ferrante, che ha riferito di varie riunioni di Riina con i componenti della commissione in epoca prossima al marzo 1992, cui aveva preso parte Greco Carlo, sostituto dell'Aglieri: Brusca, peraltro, aveva precisato che, dopo l'arresto di Riina, in una riunione di capi mandamento Aglieri aveva espresso l'opinione che era preferibile non andare avanti con la linea stragista.

C) Spera Benedetto: capo mandamento di Belmonte Mezzagno, il suo concorso morale nell'omicidio Lima era stato ritenuto provato in base alle dichiarazioni di Cancemi sulla preventiva informazione del crimine eseguita direttamente da Riina e alle dichiarazioni di Brusca, il quale aveva riferito che Riina manteneva costanti rapporti con lo Spera e che quest'ultimo aveva esaltato l'operazione che aveva determinato la strage di Capaci.

D) Farinella Giuseppe: capo mandamento delle Madonne, Ganci e San Mauro Castalverde, dalle dichiarazioni di Brusca emergeva che il Farinella era a conoscenza del fatto che l'omicidio Lima costituiva il primo di un ben definito programma criminoso e aveva partecipato, in quel periodo, a riunioni ristrette ed allargate, mentre dalle dichiarazioni di Cancemi risultava che Riina aveva preavvertito i capi mandamento dell'omicidio.

E) Montalto Giuseppe: sostituto del padre Salvatore, capo mandamento di Villabate, le dichiarazioni di Cancemi sul preavviso dato da Riina erano rimaste prive di riscontri, sicchè

doveva pronunciarsi l'assoluzione del Montalto ai sensi del secondo comma dell'art. 530 c.p.p. e doveva rideterminarsi la pena per il delitto associativo di cui al capo D).

La Corte di rinvio esaminava, poi, la posizione dei componenti della commissione provinciale che erano detenuti all'epoca dell'omicidio Lima, rilevando che le dichiarazioni di Cancemi sul preavviso dato dal Riina ai capi mandamento ristretti in carcere non avevano trovato significativo riscontro, sicchè dovevano essere assolti, ai sensi del secondo comma dell'art. 530 c.p.p., Madonia Francesco, capo mandamento di Resuttana detenuto dal 1987, Calò Giuseppe, capo mandamento di Porta Nuova detenuto dal 1985, Buscemi Salvatore, capo mandamento di Boccadifalco detenuto dal 1991, e Montalto Salvatore, capo mandamento di Villabate detenuto dal 1982.

Infine, veniva pronunciata l'assoluzione di Bono Giuseppe dal delitto associativo di cui al capo D) con la formula "perché il fatto non sussiste.

Contro la sentenza emessa dalla Corte di rinvio proponevano ricorso per cassazione Graviano Giuseppe, Aglieri Pietro, Buscemi Salvatore, Cusimano Giovanni, Farinella Giuseppe, Spera Benedetto, Scalici Simone e Biondo Salvatore.

Nell'interesse di Graviano Giuseppe veniva denunciata la nullità della sentenza per violazione dell'art. 627 c.p.p., in relazione agli artt. 110, 575 c.p., vizio logico della motivazione in ordine alla prova dell'omicidio Lima, nonché violazione dell'art. 192, comma 2 e 3, c.p.p., in tema di valutazione della prova del concorso. Dopo avere riportato i passi salienti della sentenza di annullamento, il ricorrente osservava che la decisione emessa dal giudice di rinvio aveva disatteso la statuizione riguardante l'irrilevanza, ai fini della prova del concorso morale nell'omicidio, dell'appartenenza a "cosa nostra" in qualità di capo mandamento, di partecipe della cupola e dell'accettazione della strategia stragista adottata dall'associazione, rilevando che erano state distorte le enunciazioni della Corte di cassazione concernenti sia il "cambiamento epocale di cosa nostra" e il "mutamento del programma criminoso dell'organizzazione" sia l'accertamento della comunicazione preventiva ai capi assenti dalla riunione in cui era stato deliberato l'omicidio, prescindendo da presunzioni derivanti dalle regole dell'associazione e dalla posizione dell'imputato in seno ad essa. In particolare, il ricorrente deduceva che la Corte di rinvio era incorsa nelle medesime incongruenze logiche stigmatizzate dalla sentenza di annullamento, confondendo il problema della prova di responsabilità individuale ex art. 110 c.p. con quella della vigenza della regola e finendo per affermare una sorta di responsabilità collettiva o di posizione; che la stessa Corte di merito

aveva interpretato in modo parziale ed illogico le dichiarazioni di Brusca e di Cancemi, dalle quali emergeva che, dopo la guerra di mafia conclusasi con la vittoria dei "corleonesi", Riina aveva conquistato una tale egemonia all'interno di "cosa nostra" che anche gli omicidi eccellenti venivano decisi da un gruppo ristretto e che non sempre era data preventiva informazione agli altri capi mandamento; ditalchè la regola dell'associazione sugli omicidi eccellenti, anche se ancora vigente, aveva perso il carattere dell'inderogabilità e le dichiarazioni di Cancemi, che ha riferito di avere appreso da Riina che tutti i capi mandamento, sia liberi che detenuti, erano stati preavvertiti, non potevano considerarsi sorrette dalle dichiarazioni di Brusca e di Ferrante, totalmente prive di valore significativo in ordine ad un qualsiasi reale contributo dato dal Graviano all'omicidio Lima.

Nell'interesse di Aglieri Pietro veniva denunciata la nullità della sentenza per violazione di legge e per difetto della motivazione sull'assunto che, a fronte del principio di diritto stabilito dalla sentenza di annullamento secondo cui l'omicidio Lima era stato deliberato in una riunione ristretta e la responsabilità degli assenti non poteva essere desunta da regole ma doveva essere provata, la Corte di rinvio aveva ripercorso il medesimo iter argomentativi della decisione annullata, riaffermando la vigenza della regola di "cosa nostra" sugli omicidi eccellenti (c.d. teorema Buscetta) all'epoca dell'omicidio Lima benché dagli atti e dal racconto di Brusca e di Cancemi emergesse che la regola della collegialità non era stata seguita per taluni importanti fatti criminosi. Peraltro, aggiungeva il ricorrente, dopo avere sostenuto l'esistenza della regola in modo illogico e contraddittorio, la Corte di rinvio aveva eluso l'altro tema di indagine riguardante la prova dell'informazione preventiva ricevuta dall'Aglieri facendo ricorso ad elementi indiziari tutt'altro che gravi, precisi e concordanti, con l'utilizzazione delle parole di Cancemi (Riina disse che "per i carcerati e per gli altri ci pensava lui"), generiche e del tutto inconsistenti, e delle dichiarazioni di Ferrante, che aveva parlato di incontri prima e dopo l'omicidio Lima senza specificare gli argomenti in discussione: né argomenti significativi potevano trarsi dalle dichiarazioni di Brusca secondo cui, dopo l'arresto di Riina avvenuto il 15.1.1993, era stata tenuta una riunione in cui Aglieri aveva espresso opinione contraria alla prosecuzione degli attentati stragisti.

Nell'interesse di Buscemi Salvatore veniva richiesto l'annullamento della sentenza nel punto in cui era stata determinata in 16 anni di reclusione la pena per il reato associativo ex art. 416 bis, commi 1, 2, 4 e 6, c.p., sull'assunto che la motivazione era mancante o manifestamente illogica e che, in particolare, l'affermazione relativa alla "convinta adesione"

al rinnovato programma criminoso di "cosa nostra" costituiva una semplice illazione ed era in palese contraddizione con quanto argomentato dalla stessa Corte di merito a sostegno della pronuncia di assoluzione per l'omicidio dell'on. Lima.

Il difensore di Cusimano Giovanni, assolto dall'omicidio e condannato a sei anni di reclusione per il delitto associativo, lamentava la mancata applicazione della continuazione espressamente richiesta con il quarto motivo di appello in relazione ad una precedente condanna per associazione mafiosa, l'omessa concessione delle attenuanti generiche e l'eccessività della pena.

Nell'interesse di Farinella Giuseppe veniva denunciata la nullità della sentenza per violazione degli artt. 110 c.p. e 192 c.p.p. sul rilievo che, nonostante il vincolo derivante dalla pronuncia di annullamento, la Corte di rinvio aveva affermato la responsabilità del ricorrente in ordine all'omicidio Lima sulla base degli stessi schemi censurati dalla Corte di cassazione, senza accertare alcun concreto e specifico contributo materiale o morale per la configurazione del concorso di persone nel reato, e quindi in totale violazione del principio della personalità della responsabilità penale, sancito dall'art. 27, comma 1, Cost., tanto più che l'unico elemento valutato a carico del Farinella e desunto dalle parole di Brusca ("Bravi, avete fatto bene. Di' a Riina che sono a disposizione") era privo di riscontro, poteva essere considerato, al più, come assenso successivo al fatto di reato e, come tale, non era sufficiente a giustificare la dichiarazione di responsabilità a titolo di concorso morale. Né poteva assegnarsi rilievo probatorio alle dichiarazioni di Cancemi, secondo cui tutti i capi erano stati avvertiti da Riina, perché intervenute a distanza di dieci anni dal fatto di reato, del tutto generiche, strumentali e sfornite di riscontri precisi e di particolari credibili.

Il difensore di Spera Benedetto chiedeva l'annullamento della sentenza per i seguenti motivi: a) violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p. in ordine alla responsabilità per concorso nell'omicidio Lima ed inosservanza dell'art. 192 c.p.p., in quanto, dopo avere individuato il tema di indagine tracciato dalla sentenza di annullamento relativamente all'accertamento di un effettivo contributo alla verificazione del delitto conformemente alle regole di funzionamento di "cosa nostra", la Corte di rinvio aveva apoditticamente affermato la regola relativa agli omicidi eccellenti, traendone la prova del concorso, senza verificare l'esistenza di specifiche risultanze probatorie a dimostrazione della preventiva informazione dell'omicidio; b) violazione dell'art. 192, comma 2, c.p.p. per la mancanza di indizi gravi, precisi e concordanti circa l'acquisizione del consenso alla commissione del delitto o il

mancato esercizio di un utile dissenso, in quanto il coinvolgimento dello Spera non poteva essere affermato sulla base del criterio della competenza territoriale, il richiamo alla causale dell'omicidio non poteva valere quale riscontro individualizzante e nessun collaborante aveva riferito della partecipazione del ricorrente a riunioni precedenti o successive all'uccisione del Lima; c) violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p. per contraddittorietà della motivazione, non potendo trarsi riscontri individualizzanti dalle dichiarazioni di Brusca circa l'approvazione espressa dallo Spera per la strage di Capaci.

Il difensore di Scalici Simone chiedeva l'annullamento della sentenza per violazione degli artt. 110 c.p. e 192 c.p.p., nonché per illogicità della motivazione, deducendo che era stata affermata la responsabilità dell'imputato per la partecipazione all'esecuzione materiale dell'omicidio Lima con una linea argomentativa inficiata dagli stessi vizi logici e giuridici censurati nella sentenza di annullamento, senza alcun serio vaglio critico delle dichiarazioni dei collaboranti Onorato e Ferrante e della teste Miceli, connotate da estrema genericità, e senza procedere alla verifica di attendibilità intrinseca e della convergenza di quanto riferito dai coimputati, tra loro contrastanti e smentite, inoltre, da altre risultanze probatorie.

Nell'interesse di Biondo Salvatore veniva denunciata violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p. per inosservanza della legge penale e vizio di motivazione in ordine all'applicazione dei criteri di valutazione delle chiamate in correità, in quanto la Corte di rinvio, disattendendo i principi enunciati dalla Corte di cassazione, aveva attribuito i caratteri di intrinseca attendibilità e di concordanza alle dichiarazioni dei collaboranti Onorato e Ferrante, benché esse risultassero divergenti tra loro e in contrasto con le deposizioni dei testi su numerosi punti, già individuati nella sentenza di annullamento.

Infine, venivano depositati motivi nuovi e aggiunti nell'interesse di Aglieri Pietro, di Spera Benedetto e di Scalici Simone mediante i quali venivano illustrati e ribaditi i motivi originari dei ricorsi.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. - Preliminarmente deve chiarirsi che la sentenza impugnata è stata pronunciata a seguito dell'annullamento con rinvio della decisione di appello, onde il principale tema di indagine del presente giudizio di legittimità consiste nell'accertare se il giudice di rinvio abbia o non osservato la regola dettata dall'art. 627, comma 3, c.p.p. ("il giudice di rinvio si uniforma alla sentenza della Corte di cassazione per ciò che concerne ogni questione di diritto con essa decisa") e dall'art. 173, comma 2, disp. att. c.p.p. ("nel caso di annullamento

con rinvio, la sentenza enuncia specificamente il principio di diritto al quale il giudice di rinvio deve uniformarsi").

L'inderogabilità del vincolo cui è sottoposto il giudice di rinvio trova base giustificativa nella correlazione che deve necessariamente legare il giudizio rescindente, conclusosi con la sentenza di annullamento, e il giudizio rescissorio affidato al giudice di rinvio, nonché nell'esigenza logica e giuridica, costituzionalmente protetta, secondo cui le linee del processo devono svilupparsi in modo che esse abbiano a progredire verso la soluzione finale attraverso la concatenazione di fatti aventi valore definitivo, così da impedire la perpetuazione dei giudizi e da postulare l'esistenza di una pronuncia terminale, identificabile positivamente in quella della Cassazione per il ruolo di supremo giudice di legittimità ad essa affidato dalla stessa Costituzione, la quale definisca, nei limiti del giudicato, ogni questione dedotta o deducibile al fine di dare certezza alle situazioni giuridiche controverse, senza possibilità di ulteriore sindacato ad opera di un giudice diverso (Corte cost., 17 novembre 2000, n. 501; Corte cost., 21 gennaio 1999, n. 11; Corte cost., 5 luglio 1995, n. 294).

Deve considerarsi, dunque, corretta la posizione di autorevole dottrina che ha qualificato il principio di diritto enunciato nella sentenza di annullamento come "legge speciale", destinata a regolare la concreta e specifica situazione fattuale dedotta nella regiudicanda, onde il giudice di rinvio è tenuto a dare ad esso applicazione, con l'unico limite dello *"ius superveniens"* e della sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale della disposizione di legge in relazione alla quale il principio stesso è stato stabilito. Per contro, deve escludersi che il sopravvenuto mutamento di giurisprudenza possa esimere il giudice di rinvio dall'osservanza del principio di diritto affermato con la sentenza di annullamento. Al riguardo va sottolineato che il principio di diritto è vincolante non solo per il giudice di rinvio, ma anche per la stessa Corte di cassazione investita del ricorso ex art. 628, comma 2, per inosservanza della disposizione di cui all'art. 627, comma 3, c.p.p., consistendo l'oggetto del secondo giudizio di legittimità nel controllo dell'esatto adempimento dell'obbligo del giudice di rinvio di uniformarsi al principio di diritto, ditalchè, qualora ciò non si sia verificato, la Corte dovrebbe comunque pronunciare un nuovo annullamento, ancorchè dovesse ritenere errato detto principio e più esatta l'interpretazione seguita nel giudizio di rinvio (Cass., Sez. I, 18 ottobre 2001, Padellaro ed altro).

Mette conto rilevare, altresì, che nella giurisprudenza di legittimità è stato chiarito che, nelle ipotesi di annullamento con rinvio per vizi di motivazione, la Cassazione risolve una

questione di diritto quando giudica inadempiuto l'obbligo della motivazione, onde il giudice di rinvio, pur conservando la libertà di determinare il proprio convincimento di merito mediante un'autonoma valutazione della situazione di fatto relativa al punto annullato e con gli stessi poteri dei quali era titolare il giudice il cui provvedimento è stato cassato, è tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema implicitamente o esplicitamente enunciato nella sentenza di annullamento: con la conseguenza che lo stesso giudice di rinvio resta vincolato al compimento di una determinata indagine, in precedenza omessa, di determinante rilevanza ai fini della decisione, ovvero, ancora, all'esame, non effettuato, di specifiche istanze difensive incidenti sul giudizio conclusivo (Cass., Sez. I, 7 maggio 1998, Di Iorio, rv. 210791; Cass., Sez. VI, 7 febbraio 1995, Grande, rv. 201266).

2. - Tanto premesso, occorre verificare se il giudice investito del giudizio di rinvio abbia uniformato la propria decisione, a norma dell'art. 627 c.p.p., alle direttive risultanti dalla pronuncia di annullamento.

Nell'ampia e complessa motivazione della sentenza emessa da questa Corte in data 27.4.2001 le ragioni dell'annullamento delle statuizioni della decisione di appello ritenute viziate da errori logici e giuridici risultano nettamente differenziate in relazione a due distinti temi di indagine: il primo concerne l'accertamento della responsabilità degli imputati ai quali è stato addebitato di avere preso parte all'esecuzione dell'omicidio dell'on. Lima; il secondo riguarda la responsabilità a titolo di concorso morale dei capi mandamento quali partecipi della deliberazione del crimine. Tale distinzione di posizioni, che si riflette sui profili giuridici e sulle questioni di fatto e di diritto da esaminare, è correlata alla diversità dei motivi dell'annullamento: questi nei confronti degli esecutori materiali dell'omicidio vertono sostanzialmente sull'inosservanza delle regole di giudizio enunciate dall'art. 192, comma 3, c.p.p. nella valutazione delle dichiarazioni accusatorie dei collaboranti Onorato e Ferrante e sulla congruenza logica della ricostruzione delle concrete modalità di esecuzione dell'omicidio, mentre nei confronti dei capi mandamento, chiamati a rispondere del delitto "eccellente" quali componenti della commissione provinciale di "cosa nostra", le ragioni dell'annullamento sono identificabili, soprattutto, nella violazione dei principi di diritto stabiliti dall'art. 110 c.p. in tema di concorso morale nel reato e nell'errata applicazione delle regole logiche secondo le quali deve svilupparsi il ragionamento del giudice di merito nella valutazione delle prove.

3. - Passando ad esaminare il tema attinente all'accertamento della responsabilità degli imputati ai quali è stata contestata la partecipazione materiale all'omicidio dell'on. Lima, va rilevato che la Corte di rinvio ha tenuto presenti le plurime incongruenze motivazionali segnalate con la sentenza di annullamento e ha provveduto "ex novo" alla rivalutazione dell'intero compendio probatorio al fine di accertare -anche alla luce degli elementi di prova acquisiti nel giudizio di rinvio- l'attendibilità intrinseca ed estrinseca del racconto dei collaboranti Onorato e Ferrante e la convergenza dei contenuti delle rispettive dichiarazioni.

La soluzione affermativa accolta nella sentenza impugnata risulta sorretta, relativamente alla dimostrata partecipazione all'esecuzione dell'omicidio di Scalici e di Biondo, da un adeguato apparato argomentativo, che la Corte di rinvio ha autonomamente sviluppato sulla base dei risultati di una completa ed accurata disamina di tutti gli elementi probatori significativi, all'esito della quale è stata fornita una plausibile spiegazione delle discordanze riscontrate tra le versioni rese dai collaboranti e tra queste e le deposizioni dei testi ed è stato pienamente giustificato il positivo giudizio di attendibilità intrinseca ed estrinseca mediante proposizioni argomentate in modo pienamente esauriente che riescono a superare i "deficit" motivazionali censurati nella sentenza di annullamento.

Sono state sottoposte a penetrante analisi le dichiarazioni dell'Onorato sulla preparazione del piano operativo, sulla precisa distribuzione dei compiti tra i concorrenti materiali, sull'apprestamento delle armi e dei mezzi necessari per realizzare l'attentato, sull'osservazione dei movimenti della vittima, sulle informazioni date telefonicamente dal Ferrante dal suo punto di osservazione posto sul Monte Pellegrino, sulla concreta dinamica dell'omicidio, sull'abbandono della moto e sul trasferimento sulla Fiat Uno bianca, sull'operazione di distruzione delle armi, dei caschi, dei guanti e dei giubbotti. Dopo avere rilevato che talune dichiarazioni dell'Onorato trovano puntuale conferma nelle risultanze della prova generica in ordine al preciso svolgimento dell'agguato, all'impiego di una sola arma e alla successione dei colpi che hanno raggiunto la vittima, la Corte di rinvio si è fatta carico di esaminare la mancata concordanza tra quanto affermato dall'Onorato e le dichiarazioni del teste Marchiano sul colore del casco indossato dallo sparatore e sulle fattezze fisiche di quest'ultimo, ponendole a raffronto con quelle dei testi Li Vigni e Liggio, che hanno genericamente parlato di casco scuro riferendosi al colore della visiera, e pervenendo alla conclusione pienamente argomentata, e, dunque, perfettamente ragionevole, dell'inaffidabilità delle dichiarazioni del Marchiano sui predetti punti. La Corte di rinvio, con argomenti di

ineccepibile valenza logica, ha poi dato persuasiva spiegazione delle circostanze relative al colore della motocicletta utilizzata per commettere il delitto, alla targa della Fiat Uno bianca sulla quale l'Onorato si trasferì dopo avere lasciato la motocicletta con il motore ancora acceso (e la teste Miceli, che indicò il numero di targa, ha, nel contempo, confermato che sulla Fiat Uno bianca c'era, a fianco al conducente, un uomo con un casco) e al numero delle armi e alla loro distruzione: ditalchè l'organicità, la congruenza e la completezza delle linee argomentative che sorreggono la sentenza impugnata conducono univocamente a riconoscere la mancanza di distonie e di discrepanze nello sviluppo logico della motivazione, connotato dal fatto che sono state esaminate, punto per punto, le diverse contestazioni sollevate dagli imputati e che a queste sono date risposte plausibili, immuni dai vizi che avevano determinato l'annullamento della sentenza di secondo grado.

La mancanza di vizi logici della motivazione va riscontrata anche rispetto alla positiva valutazione di attendibilità delle dichiarazioni del collaborante Ferrante. In primo luogo, la Corte di rinvio ha verificato -sulla base dei risultati dell'accertamento peritale fatto espletare per ovviare ad una lacuna segnalata con la sentenza di annullamento- che dal punto di osservazione posto sul Monte Pellegrino il Ferrante era in grado di seguire "ogni movimento di veicoli sulla via Danae e sulla via dei Tigli, in prossimità della villa Lima, così come è possibile rilevare l'uscita di persone e la presenza di persone davanti agli ingressi della stessa villa; per quel riguarda la piazza Caboto risulta altresì possibile identificare i movimenti di veicoli sulla parte della piazza prospiciente sul viale Regina Margherita di Savoia, essendo la visuale parzialmente impedita dalla vegetazione arborea ivi esistente": sicchè risultano irrefutabilmente accertate le condizioni che permettevano al Ferrante di svolgere il compito di osservatore dei movimenti del Lima al fine di dare la "battuta", ossia di avvertire il D'Angelo e l'Onorato del momento in cui potevano intervenire per attuare il piano omicidiario. La Corte di rinvio ha, quindi, esaminato i dati del tabulato del traffico telefonico e ne ha tratto la conferma del colloquio tra l'utenza del Ferrante e quella del cellulare nella disponibilità del D'Angelo, che ha dato il via all'esecuzione dell'agguato mortale, rilevando che la conclusione è avvalorata dall'orario della telefonata, perfettamente compatibile con l'ora in cui l'on. Lima è stato ucciso.

4. - Nella sentenza impugnata è dato atto della sostanziale convergenza del contributo dichiarativo dei due collaboranti, nonchè della reciproca autonomia e della genuinità di tali fonti probatorie, ponendo in risalto la coincidenza delle propalazioni in ordine all'identità delle

persone presenti alla riunione in cui Biondino Salvatore rivelò che era stata presa la decisione di uccidere Lima, alla dinamica del fatto, ai partecipi, alla predisposizione di due diversi progetti esecutivi, alle operazioni preparatorie dell'agguato, ai luoghi degli incontri, alla distribuzione dei compiti e dei ruoli. La Corte di rinvio ha, poi, esaminato le divergenze nei racconti dei due collaboratori, ritenendo, con motivazione del tutto adeguata e logicamente argomentata, che esse abbiano un valore del tutto marginale e che non possano, dunque, scalfire l'accertata convergenza sui nuclei essenziali delle dichiarazioni concernenti la ricostruzione delle modalità esecutive dell'omicidio e l'identità delle persone che hanno contribuito all'esecuzione del crimine: con la conseguenza che la congruenza delle linee argomentative integranti la "*ratio decidendi*" della sentenza impugnata resiste al sindacato affidato alla Corte di legittimità, sia per l'assenza di vizi logici sia per la rispondenza alle indicazioni inerenti al "*dictum*" contenuto nella precedente sentenza di annullamento.

Ciò posto, devono considerarsi infondate le censure formulate nei ricorsi di Scalici e di Biondo contro la dichiarazione di responsabilità pronunciata nei loro confronti quali concorrenti materiali nell'omicidio dell'on. Lima.

La Corte di rinvio ha rilevato che le dichiarazioni di Onorato e di Ferrante convergono nella indicazione dell'inserimento dello Scalici nel gruppo incaricato dell'esecuzione dell'omicidio, con il compito di aspettare i "killers" e di prenderli a bordo dell'auto Fiat Uno bianca, una volta abbandonata la motocicletta usata per l'agguato: è significativo che le due distinte dichiarazioni accusatorie coincidano anche nell'indicazione del luogo in cui lo Scalici doveva attendere l'arrivo dell'Onorato e del D'Angelo dopo che costoro avevano portato a termine l'azione omicidiaria.

Identica convergenza e precisione in senso accusatorio è stata attribuita al racconto dei collaboranti riguardo al compito assegnato al Biondo, affiliato alla famiglia di San Lorenzo, di controllare, unitamente a Biondino Salvatore, i movimenti dell'ufficio di via Francesco Crispi, ove l'on. Lima aveva la sua segreteria politica: ed è stata giustamente considerata univocamente indicativa dell'attendibilità delle dichiarazioni accusatorie dei collaboranti la loro coincidenza sul fatto che il Biondo ha preso parte a tutta la fase esecutiva del delitto e che, una volta definito il progetto per la consumazione dell'assassinio, ha svolto funzioni di copertura con la propria autovettura.

Dai precedenti rilievi emerge che il tessuto argomentativo della decisione impugnata è connotato da una lucida interpretazione delle risultanze probatorie e da una completa e

ragionata confutazione delle deduzioni difensive degli imputati, nonché, in ultima analisi, dall'adozione di uno schema di ragionamento probatorio conforme alle linee direttive tracciate dalla sentenza di annullamento. In particolare, va sottolineato che, in riferimento alla tematica delle plurime chiamate e della necessità della loro individualizzazione, la Corte di rinvio si è attenuta ai principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, in cui è stato chiarito che il riscontro può consistere in altre chiamate in correità, le quali, per poter essere reciprocamente confermative, devono mostrarsi indipendenti, convergenti in ordine al fatto materiale oggetto della narrazione e specifiche: la convergenza del molteplice dev'essere cioè individualizzante, nel senso che le plurime dichiarazioni accusatorie, pur non necessariamente sovrapponibili, devono confluire su fatti che riguardano direttamente sia la persona dell'incolpato sia le imputazioni a lui attribuite (Cass., Sez. I, 18 dicembre 2000, Orofino ed altri). Infatti, nel reputare convergenti le dichiarazioni accusatorie di Onorato e Ferrante, la sentenza impugnata ha verificato la sussistenza delle seguenti condizioni: a) convergenza in ordine al fatto materiale oggetto della narrazione; b) indipendenza - intesa come mancanza di pregresse intese fraudolente - da suggestioni o condizionamenti che potrebbero inficiare il valore della concordanza; c) specificita', nel senso che la convergenza delle molteplici chiamate deve essere sufficientemente individualizzante e riguardare sia la persona dell'incolpato sia le imputazioni a lui ascritte, fermo restando che non puo' pretendersi una completa sovrapponibilita' degli elementi d'accusa forniti dai dichiaranti, ma deve privilegiarsi l'aspetto sostanziale della loro concordanza sul nucleo centrale e significativo della questione fattuale da decidere (Cass., Sez. V, 15 giugno 2000, Madonia ed altri; Cass., Sez. II, 17 dicembre 1999, Calascibetta ed altri).

In conclusione, alla luce delle precedenti considerazioni, risultano destituite di fondamento le censure formulate dallo Scalici e dal Biondo, sicchè i loro ricorsi devono essere rigettati.

5. - Passando all'esame delle posizioni degli imputati condannati per l'omicidio Lima e reati connessi a titolo di concorso morale, deve, anzitutto, riconoscersi che nella sentenza impugnata è stata correttamente individuata la portata della decisione di annullamento emessa dalla Corte di cassazione in data 27.4.2001 e sono stati fedelmente identificati i principi di diritto vincolanti nel giudizio di rinvio. In tale ottica, non meritano censura le proposizioni con le quali è stato stabilito che devono intendersi irretrattabilmente accertate le seguenti circostanze corrispondenti a premesse essenziali dell'indagine:

a) l'omicidio dell'on. Lima fu commesso per ragioni di mafia, dopo l'adozione di drastici provvedimenti legislativi adottati dallo Stato per fronteggiare la criminalità organizzata e la pronuncia di condanna emessa dalla Cassazione sul maxi uno e prima dell'esecuzione di altri gravissimi delitti, quali le stragi di Capaci e di via D'Amelio e l'uccisione, nell'autunno dello stesso anno, di Ignazio Salvo, persona notoriamente legata a Lima e in relazione con ambienti mafiosi: sicchè è giustificato ritenere che l'omicidio del Lima debba essere ricondotto "al più alto livello dell'organizzazione mafiosa operante nel territorio, l'unico in grado di adottare una decisione proporzionata alle reazioni che essa si sarebbe dovuta attendere dallo Stato, a fronte della gravità della sua offensiva";

b) è stata riconosciuta l'attendibilità dei collaboratori Cancemi e Brusca per quanto concerne le posizioni degli imputati Riina, Ganci e Biondino e la partecipazione di costoro, unitamente ai predetti collaboranti, alla decisione di uccidere il Lima;

c) sono state accertate sia la qualità di capi mandamento o di sostituti degli imputati la cui condanna era stata annullata e sia l'accettazione della strategia stragista adottata dal vertice associativo, di cui l'omicidio Lima costituiva il primo atto.

Ciò posto, la Corte di rinvio ha individuato, con pari correttezza, i temi di indagine e i principi di diritto proposti dalla sentenza di annullamento, rilevando che la Cassazione aveva stabilito che:

- le regole vigenti all'interno di "cosa nostra" hanno carattere storico, onde è errato postularne l'immutabilità e deve essere accertato se quella che attribuisce alla commissione provinciale la decisione sugli omicidi "eccellenti" fosse ancora operante allorché fu deliberato l'omicidio dell'on. Lima;

- i giudici di appello, oltre a dare per scontata la persistente vigenza della regola, avevano ignorato la struttura sillogistica del ragionamento probatorio, traendo direttamente dalla massima di esperienza (e quindi dalla qualità di capo mandamento) la prova del concorso morale nell'omicidio, senza tenere presente che -secondo i principi enunciati dalla sentenza della Corte di cassazione del 30.1.1992, ric. Abbate ed altri, confermata dai successivi sviluppi della giurisprudenza di legittimità- "riconosciuta l'esistenza di un organismo centrale di mafia, investito del potere di deliberare la commissione di singoli fatti criminosi, i suoi membri (primo indizio) sono, fino a prova contraria, corresponsabili di tali fatti commessi da altri associati, quando risulti che costoro, prima di agire, li avevano informati (secondo indizio) ed essi non avevano opposto alcun espresso divieto (terzo indizio);

- la prova del concorso morale, fondato sul contributo effettivo prestato da ciascuno alla deliberazione del delitto, richiede la "verifica, caso per caso, se sia stata fornita la dimostrazione che ciascuno degli imputati sia stato informato della deliberazione da assumere ed abbia fatto pervenire alla commissione il suo parere in tempo utile per costruire la decisione".

6. - Per risolvere il primo quesito -quello diretto a stabilire se, all'epoca dell'omicidio dell'on. Lima, fosse ancora operante la regola di "cosa nostra" per cui per l'esecuzione di omicidi "eccellenti" era indispensabile la deliberazione della commissione provinciale e, quindi, l'assenso dei capi mandamento, liberi e detenuti- la Corte di rinvio ha provveduto ad una completa e organica valutazione delle dichiarazioni di numerosissimi collaboratori, alcuni dei quali, avendo occupato posizioni di vertice all'interno dell'organizzazione mafiosa, ben ne conoscevano la struttura rigidamente gerarchica e di tipo piramidale, le vicende storiche e le regole interne di funzionamento. A conclusione di un puntuale e argomentato vaglio dell'ampio materiale probatorio, nella sentenza impugnata è stata compiuta una ricostruzione affidabile della guerra di mafia scatenatasi nel corso degli anni '80, all'esito della quale furono eliminati i capi mandamento dell'ala "tradizionalista", il gruppo dei corleonesi conquistò tutte le posizioni di vertice e Riina Salvatore acquisì il controllo dell'organizzazione criminosa, ponendo a capo dei singoli mandamenti uomini d'onore di sua fiducia. Sicchè -si aggiunge nella sentenza impugnata- in "cosa nostra" si verificò un processo di verticizzazione e di concentrazione del potere, che, esauritosi alla fine degli anni '80, trasformò l'organizzazione mafiosa in una struttura monolitica, al cui centro si trovava il Riina, divenuto l'ispiratore di una cruenta strategia. Sulla base delle dichiarazioni dei collaboranti storici (Buscetta, Contorno, Calderone) e di quelli più recenti (Marino Mannoia, Mutolo, Marchese, Messina, Drago, La Barbera, Onorato, Siino, Cancemi e Brusca, alcuni dei quali erano inseriti in posizione primaria anche nel periodo del predominio di Riina), la Corte di rinvio ha accertato che, nonostante le modifiche intervenute nella struttura di "cosa nostra", anche all'epoca dell'omicidio Lima era rispettata dai vertici dell'associazione mafiosa la regola interna relativa agli omicidi "eccellenti", per cui i delitti caratterizzati da una particolare rilevanza istituzionale o sociale della vittima dovevano essere deliberati dalla commissione, essendo necessario ricondurne la responsabilità a tutti i capi mandamento in relazione alla gravità delle conseguenze dovute alle incisive e drastiche reazioni dello Stato. Inoltre, nella sentenza impugnata è stato dato giustamente primario

rilievo a quanto riferito, sull'argomento, da Cancemi Salvatore e da Brusca Giovanni - componenti della commissione provinciale all'epoca dell'omicidio dell'on. Lima, il primo quale sostituto del detenuto capo mandamento di Porta Nuova, Calò Giuseppe, e il secondo quale sostituto del padre Bernardo- dalle cui concordi dichiarazioni la Corte di rinvio ha tratto l'argomentato convincimento che si era verificato un mutamento delle modalità della deliberazioni della commissione, nel senso che, se in qualche occasione si era continuato ad adottare le decisioni in riunioni plenarie o "a tavolo rotondo" dei capi mandamenti, tuttavia erano divenute frequenti, per ragioni di sicurezza, le riunioni ristrette o "a compartimento stagno", tra Riina e alcuni capi mandamento, seguite dall'informazione data agli assenti e dal loro mancato dissenso, avendo così assunto le deliberazioni della commissione i caratteri di una sorta di fattispecie a formazione successiva.

Sulla base di tali premesse, scaturite da una disamina delle risultanze processuali non sindacabile perché munita di adeguata congruenza logica, la Corte di rinvio -in perfetta sintonia col principio di diritto stabilito dalla sentenza di annullamento- ha esattamente fissato i successivi passaggi del ragionamento probatorio e, in particolare ha ritenuto che per affermare la responsabilità dei capi mandamento a titolo di concorso morale nell'omicidio dell'on. Lima fosse indispensabile accertare se essi fossero stati preavvertiti e se non avessero espresso dissenso in tempo utile rispetto all'esecuzione della decisione assunta nella riunione ristretta, dovendosi equiparare il silenzio al tacito consenso alla deliberazione, secondo un principio che, più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, non è stato posto in discussione dalla sentenza della Corte di cassazione in data 27.4.2001.

7. - Così individuati i precisi termini del tema di indagine, occorre verificare se la Corte di rinvio abbia correttamente accertato, rispetto agli imputati ai quali è stato contestato il concorso morale nell'omicidio dell'on. Lima, se a ciascuno di essi sia stata data preventiva informazione di quanto deciso nella riunione ristretta. Tale condizione è inderogabilmente resa necessaria, congiuntamente al consenso tacito, per configurare un contributo effettivo alla deliberazione del delitto idoneo a giustificare l'applicazione dell'art. 110 c.p., data l'autonomia del reato associativo rispetto all'attuazione del programma criminoso e stante la tassativa esclusione -perché incompatibile col principio costituzionale ex art. 27, comma 1, Cost. della personalità della responsabilità penale- di un'automatica responsabilità "di posizione" o "per assunzione di carica", basata sul solo ruolo di vertice all'interno di "cosa

nostra", indipendentemente da uno specifico contributo causale e psicologico nel singolo delitto-fine, ancorché ricompreso nella generica linea strategica dell'organizzazione mafiosa.

L'esame delle singole posizioni dei ricorrenti pone in evidenza che la Corte di rinvio, pur avendo esattamente interpretato i principi di diritto enunciati nella sentenza di annullamento, ne ha poi dato -sul piano della concreta verifica probatoria- un'applicazione distorta e non conforme alle regole di valutazione delle prove sancite dall'art. 192 c.p.p.-

A) Graviano Giuseppe, capo mandamento di Brancaccio, è stato ritenuto responsabile dell'omicidio dell'on. Lima sulla base delle dichiarazioni dei collaboranti Brusca, Ferrante e Cancemi.

Brusca ha dichiarato che, in precedenza, era stato autorizzato da Riina ad eseguire un piano, poi abbandonato, per l'uccisione del parlamentare, che doveva essere eseguita durante una riunione politica in un albergo sito nel territorio del mandamento di Brancaccio: posto che una delle "regole indefettibili" di "cosa nostra" presupponeva che il Graviano fosse stato preventivamente informato, la Corte di rinvio ha ritenuto che sia stata data informazione al capo mandamento del delitto da commettere nel territorio di sua competenza. Un simile ragionamento è viziato dal medesimo errore giuridico in cui era incorsa la Corte di secondo grado allorché aveva direttamente attribuito alla massima di esperienza, inerente alla regola di "cosa nostra", la dimostrazione del fatto da provare, prescindendo dalle specifiche risultanze processuali. Sul piano dei concreti elementi probatori, nella sentenza impugnata è stato rilevato che, rispondendo alla domanda se avesse richiesto l'autorizzazione al capo mandamento di Brancaccio, Brusca aveva risposto: <<No, io no, avevo parlato con Salvatore Riina e se la sbrigava lui, ero coperto>>. La risposta data dal collaborante è stata interpretata, in modo manifestamente illogico, come prova dell'avvenuta informazione al Graviano del precedente progetto omicidiario, atteso che le parole del Brusca indicano semplicemente che egli era "coperto" da Riina e non anche che quest'ultimo avesse realmente informato il capo mandamento di Brancaccio, tant'è che, per colmare una simile inadeguatezza probatoria, è stato fatto ricorso all'argomento relativo alla "indefettibilità" della regola interna dell'associazione mafiosa.

Un secondo elemento probatorio a carico del Graviano è stato ricavato dalle propalazioni del collaborante Ferrante, il quale ha riferito che, in epoca prossima al marzo 1992, Riina aveva avuto incontri con vari capi mandamento, tra i quali il Graviano. La circostanza difetta del necessario grado di rilevanza probatoria rispetto all'accertamento se

l'imputato sia stato realmente preavvertito della decisione di uccidere il Lima, per la semplice ragione che il Ferrante non è stato in grado di precisare quale fosse l'oggetto discusso in tali incontri, onde la conclusione deve considerarsi tratta da una premessa inadeguata, che, per la sua incompletezza, è sprovvista di effettiva capacità inferenziale.

Altro elemento probatorio è stato individuato nelle dichiarazioni del collaborante Cancemi Salvatore, il quale ha riferito di avere saputo da Riina che tutti gli altri capi mandamento, sia liberi che detenuti, erano stati avvertiti prima dell'omicidio Lima, confermando così quanto lo stesso collaborante aveva affermato nell'esame dibattimentale di primo grado (<<lui diceva che per i carcerati e per gli altri ci pensava lui>>). E' agevole obiettare, in proposito, che la valutazione probatoria è viziata dalla presunzione che Riina abbia effettivamente provveduto alla preventiva informazione degli altri capi mandamento, sicchè, in assenza di qualsiasi preciso e concreto elemento che convalidi tale circostanza, la conclusione risulta scaturire da uno schema sillogistico privo della necessaria giustificazione interna e, dunque, viziato da una presupposizione meramente apodittica.

Infine, nessun congruo elemento probatorio può trarsi dal fatto che il Graviano abbia condiviso la linea stragista deliberata dai vertici dell'organizzazione mafiosa, atteso che - come è stato precisato da questa Corte nella sentenza del 27.4.2001- "la conoscenza della linea strategica, e cioè del programma criminoso, da parte dei capi mandamento di cosa nostra ha valenza sul piano della prova di reato associativo, non su quello di concorso di un reato-fine di omicidio, ancorché si tratti del primo commesso in attuazione del programma".

B) Aglieri Pietro, capo mandamento di Santa Maria di Gesù (Guadagna), il cui concorso morale nell'omicidio Lima è stato riconosciuto in base alle dichiarazioni di Cancemi e di Ferrante. E' stata già indicata, però, la mancanza della precisione e della gravità dell'indizio riferito al racconto dei due collaboranti a causa della mancata dimostrazione, per quanto riguarda Cancemi, della preventiva informazione da parte di Riina agli altri capi mandamento e, in relazione al Ferrante, al fatto che non è stato provato l'argomento in discussione negli incontri di Riina con l'Aglieri e con il sostituto Greco Carlo. Ne segue che, tenuto altresì conto dell'inconferenza probatoria della condotta tenuta da Aglieri, dopo l'arresto di Riina, nella sentenza impugnata manca, anche per tale imputato, una motivazione idonea a sorreggere l'affermato concorso morale nell'omicidio Lima.

C) Spera Benedetto, capo mandamento di Belmonte Mezzano, è stato riconosciuto responsabile dell'omicidio sulla base delle dichiarazioni di Cancemi relative alla preventiva

informazione che Riina avrebbe dato ai capi mandamento, liberi e detenuti, sicchè, per le ragioni già esposte, va senz'altro affermata l'inidoneità dell'elemento indiziante, né un significativo apporto probatorio in ordine all'omicidio Lima può collegarsi alla circostanza che, dopo la strage di Capaci, lo Spera abbia esaltato, condividendolo, tale gravissimo episodio criminoso.

D) Farinella Giuseppe, capo mandamento delle Madonie, Ganci e San Mauro Castelverde, è stato condannato per concorso morale nell'omicidio Lima per le medesime ragioni già esaminate con riguardo alla posizione dello Spera (dichiarazioni di Cancemi e disponibilità a realizzare la strategia stragista), ditalchè anche per tale imputato la motivazione risulta carente e manifestamente illogica.

Pertanto, a conclusione dell'esame delle posizioni degli imputati ritenuti concorrenti morali nell'omicidio in riferimento alla loro qualità di capi mandamento, va rilevato che la loro condanna è stata già oggetto di una precedente pronuncia di annullamento e che neppure nel giudizio di rinvio sono stati accertati elementi sufficienti per affermare l'esistenza di un loro contributo materiale e psicologico col quale giustificare il concorso nell'omicidio dell'on. Lima, onde, non essendo prevedibile la possibilità di ulteriori utili acquisizioni, a norma dell'art. 620 lett. l) c.p.p. appare superfluo che l'annullamento per l'omicidio e reati connessi sia seguito da un nuovo rinvio diretto ad accertare la responsabilità per concorso morale. Il rinvio ad altra Sezione della Corte di Assise di Appello di Palermo deve essere, quindi, limitato alla determinazione della pena relativamente al residuo reato associativo.

8. - Non ha fondamento il ricorso proposto nell'interesse di Buscemi Salvatore avente ad oggetto censure rivolte contro la determinazione della pena per il reato associativo.

Capo mandamento di Boccadifalco, il Buscemi è stato assolto per l'omicidio Lima e reati connessi ed è stato condannato a sedici anni di reclusione per il delitto associativo pluriaggravato di cui al capo D). La quantificazione del trattamento sanzionatorio trova adeguata base giustificativa nel puntuale riferimento alla estrema gravità dei fatti e, in particolare, nell'adesione alla nuova linea strategica dell'associazione mafiosa connotata dalla realizzazione di omicidi e di stragi: ond'è che è del tutto priva di pregio la doglianza di mancanza e di manifesta illogicità della motivazione.

9. - Cusimano Giovanni, assolto dall'omicidio Lima, è stato condannato alla pena di sei anni di reclusione, ritenuta congrua dalla Corte di rinvio sulla base del riferimento alla estrema gravità dei fatti. Le censure attinenti all'entità della sanzione e alla mancata

applicazione delle attenuanti generiche e della continuazione con il reato associativo oggetto di precedente condanna mancano di specificità: in particolare, per quanto riguarda l'omessa motivazione sulla richiesta di continuazione, va rilevato che il punto non è stato oggetto dei motivi di appello e che, comunque, data la mancanza di una pronuncia del giudice della cognizione, il Cusimano potrà formulare la richiesta in sede esecutiva a norma dell'art. 673 c.p.p.-

P. Q. M.

La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, annulla la sentenza impugnata nei confronti di Graviano, Aglieri, Farinella e Spera limitatamente al delitto di omicidio e reati connessi e rinvia ad altra Sezione della Corte di Assise di Appello di Palermo per la determinazione della pena in ordine al reato associativo. Rigetta i ricorsi di Buscemi, Cusimano, Scalici e Biondo, che condanna in solido al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma in data 13 giugno 2003.

Il Consigliere estensore — Il Presidente

DEPOSITATA IN CANCELLERIA
2 OTT. 2003
IL CANCELLIERE
Rosanna Parl